

Allegato 1)

## **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**CONTRATTO PER L'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL CROLLO PARZIALE CONTROSOFFITTI VERIFICATOSI PRESSO L'I.T.C. "SOMMEILLER-FERRARIS" IN TORINO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI N. 20.**

### **TRA**

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Direttore dell'Area Edilizia Ing. Sandro Petruzzi, nato a Potenza il 31/03/1971 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino – Corso Inghilterra n. 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

### **E**

L'avvocato Alberto MITTONE dello Studio Legale GIANARIA-MITTONE-RONFANI E ASSOCIATI, nato a il C.F. n. – P.I.V.A. n. 05205890014 ( studio con sede in corso Matteotti n. 31 – 10121 TORINO ), iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Torino al n.

L'avvocato Daniele ZANIOLO dello Studio Legale GIANARIA-MITTONE-RONFANI E ASSOCIATI, nato a il C.F. n. – P.I.V.A. n. 05205890014 ( studio con sede in corso Matteotti n. 31 – 10121 TORINO ), iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Torino al n.

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione del Direttore dell'Area Edilizia n. 12-22252/2015 in data 17/09/2015. è stato conferito agli Avv.ti Alberto Mittone e Daniele Zaniolo dello Studio Legale GIANARIA-MITTONE-RONFANI E ASSOCIATI l'incarico di assistenza legale nel procedimento in oggetto;

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL  
PRESENTE ATTO  
SI CONVIENE E SI STIPULA**

quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

La Città Metropolitana di Torino conferisce agli Avv.ti Alberto Mittone e Daniele Zaniolo dello Studio Legale GIANARIA-MITTONI-ROFANI E ASSOCIATI in Torino il servizio di assistenza legale nel procedimento penale pendente in merito al crollo parziale della controsoffittatura in pannelli di cartongesso nell'atrio di accesso all'Istituto Tecnico Commerciale "G. Sommeiller" in Torino, corso Duca degli Abruzzi n. 20. L'affidamento comprende tutte le attività proprie dell'assistenza della persona danneggiata dal reato nella fase di indagini preliminari, fino al provvedimento di archiviazione o di fissazione dell'udienza preliminare.

### **Art. 2 – Durata del contratto.**

L'affidamento ha durata commisurata alla durata del procedimento di cui all'art. 1).

### **Art. 3 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per la prestazione professionale prestata dai professionisti incaricati ammonta a complessivi **euro 4.377,36** così ripartiti:

- Onorario per prestazioni	3.000,00
- Spese generali ex art. 13 ( 15% su onorari )	450,00
- Contributo cassa professionale (4% su onorario)	138,00
- IVA 22%	789,36
- TOTALE	<b>4.377,36</b>

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in una unica soluzione al termine della prestazione, sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio in parola, accertata nei modi di Legge. La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All. a), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

**Città Metropolitana di Torino**

**Codice Ipa: cmto**

**Codice Univoco Ufficio: AIDPF8**

**Oggetto del contratto:** CONTRATTO PER L'INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL CROLLO PARZIALE CONTROSOFFITTATURA PRESSO L'I.T.C. "SOMMEILLER-FERRARIS" IN TORINO.

**Determinazione del Direttore dell'Area n. ....-22252/2015**

I termini di pagamento, in ragione dei necessari adempimenti, tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

### **Art. 4 - Obblighi di riservatezza**

Gli incaricati si impegnano a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

### **Art. 5 - Incompatibilità**

Gli incaricati accettano l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non hanno rapporti di altro genere con l'Amministrazione, nè rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, nè altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana di Torino.

#### **Art. 6 –Revoca dell’incarico**

Nel caso di inadempienza o di ritardo nella conduzione dell’incarico, la Città Metropolitana si riserva la facoltà di revocare, a semplice avviso - diffida con raccomandata A.R., l’incarico stesso e pertanto di recedere dal presente contratto.

#### **Art. 7 - Controversie**

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

#### **Art. 8 – Recesso**

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l’affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all’art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora i professionisti, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovessero risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovessero risultare destinatari di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, i professionisti incaricati avranno diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 9 - Spese contrattuali**

Le spese del presente contratto sono a carico dei professionisti incaricati.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all’IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti.

#### **Art. 11 - Domicilio**

Per quanto concerne il presente incarico, i professionisti incaricati eleggono domicilio in corso Matteotti n. 31 – 10121 TORINO.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, li

Il Direttore dell’Area Edilizia  
Ing. Sandro Petruzzi

Avvocato Alberto Mittone

Avvocato Daniele Zaniolo

---

Gli incaricati avv.to Alberto MITTONE e avv.to Daniele ZANIOLO dichiarano sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 6) 7) e 8) del presente contratto.

Il presente atto è redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dai contraenti.

Avv.to Alberto MITTONE

---

Avv.to Daniele ZANIOLO

---